



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 73 DEL 29/11/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **17:45** sede delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge e di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in **SEDUTA PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Marco Scaramellini	Si	
Presidente del Consiglio Comunale	Francesco Romualdi	Si	
Consigliere Anziano	Demetrio Viglianisi	Si	
Consigliere	Giulia Biglioli	Si	
Consigliere	Sergio Zoia	Si	
Consigliere	Giorgio Beraldo	Si	
Consigliere	Luigi Proietti	Si	
Consigliere	Gianluigi Moltoni	Si	
Consigliere	Maria Giordano	Si	
Consigliere	Corrado Pini	Si	
Consigliere	Davide Bettini	Si	
Consigliere	Giuseppe Della Cagnoletta	Si	
Consigliere	Andrea Zoia	Si	
Consigliere	Beatrice Maria Bianchini	Si	
Consigliere	Riccardo Muffatti		Si
Consigliere	Cristina Maspes	Si	
Consigliere	Francesco Venzi	Si	
Consigliere	Dario Ruttico	Si	
Consigliere	Andrea Massera	Si	
Consigliere	Barbara Paola Dell'Erba	Si	

Consigliere	Patrizia Benini	Si	
Consigliere	Simone Del Curto	Si	
Consigliere	Michele Iannotti	Si	
Vice Presidente del Consiglio Comunale	Roberta Songini	Si	
Consigliere	Pierluigi Morelli	Si	
Consigliere	Michele Bernardi	Si	
Consigliere	Lisa Tam	Si	
Consigliere	Francesco Bettinelli	Si	
Consigliere	Donatella di Zinno	Si	
Consigliere	Alessandro Spolini	Si	
Consigliere	Rita Dioli	Si	
Consigliere	Giocondo Cerri	Si	
Consigliere	Alberto Maspero	Si	

Totale Presenti: 32	Totale Assenti: 1
----------------------------	--------------------------

Partecipa il Segretario Comunale: **Cesare Pedranzini**

Il Presidente del Consiglio Comunale ROMUALDI Francesco, assunta la presidenza, invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto

Si dà atto che:

- sono presenti gli Assessori Francesca Canovi, Marcella Fratta, Maurizio Piasini, Ivan Munarini, Raffaella Volpatti (fino al punto n.5 dell'O.d.G.), Michele Diasio, Lorena Rossatti (fino al punto n.3 dell'O.d.G.) e Simone Del Marco;
- la seduta ha inizio alle ore 17:45.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermato dall'art. 14, comma 6, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Visto l'art. 4, comma 1, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, prevede, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, che *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali"*;

Dato atto che lo scrivente Comune, con deliberazione di Consiglio comunale numero 74 del 22 dicembre 2011 ha provveduto ad istituire, a partire dal 1 gennaio 2012, l'imposta di soggiorno ed ha approvato contestualmente il regolamento di disciplina dell'entrata tributaria in questione, composto da 13 articoli;

Ricostruito che con deliberazione di Giunta comunale numero 298 del 27 dicembre 2011 sono state fissate per la prima volta le tariffe dell'imposta di soggiorno da porre a carico degli ospiti delle strutture ricettive site nel territorio comunale con decorrenza 1 gennaio 2012;

Appurato che con successiva delibera di Giunta comunale numero 172 del 28 agosto 2012 le summenzionate tariffe sono state variate con decorrenza 1 settembre 2012;

Dato atto che con successiva delibera di Giunta comunale numero 267 del 26 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le nuove tariffe dell'imposta di soggiorno, con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera giuntale medesima sul portale telematico Mef del Federalismo Fiscale - ossia dal 1 febbraio 2022 dato che la pubblicazione sul portale telematico Mef ha avuto luogo il 3 dicembre 2021 - (Circolare 2/DF emessa dal Mef in data 22 novembre 2019, protocollo numero 41981, segnatamente pagine 14 e 15) ed è stato nominato il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno fino al 31 dicembre 2023;

Ripercorso che con l'art. 180, comma 3, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 e che con l'art. 25, comma 3-bis, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto sostegni uno) convertito in Legge 21 maggio 2021, n. 69 è stata apportata una modifica all'art. 4, comma 1, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 con l'aggiunta di un comma 1-ter che così recita *"Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"*;

Vista la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27, rubricata *Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo*, nonché i regolamenti regionali di attuazione/esecuzione vigenti, che contengono la disciplina puntuale delle strutture ricettive, che vengono in primo luogo classificate distinguendo le alberghiere dalle non alberghiere per cui si mantiene l'attuale impianto tariffario dell'imposta di soggiorno, basato per le prime sul criterio proporzionale in funzione della categoria di appartenenza mediante le c.d. stelle (DPCM del 21 ottobre 2008, pubblicato in Gazzetta

Ufficiale 11 febbraio 2009, n. 34) e basato per le seconde sul criterio omnicomprensivo di attività;

Visto l'art. 4, Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 per cui anche la fattispecie delle c.d. locazioni brevi (contatti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni) rientra nel campo di applicazione dell'imposta di soggiorno, sulla base del complesso dei vari commi che compongono l'articolo 4 e dei contributi di Ifel – nota del 10 luglio 2017;

Dato atto che negli ultimi anni sono intervenute pertanto importanti modifiche da parte del legislatore all'impianto giuridico dell'imposta di soggiorno, nel senso che pur rimanendo inalterati i soggetti passivi del prelievo tributario ovvero i soggetti turisti/ospiti/ pernottanti nelle strutture ricettive, viene ridisegnato il ruolo dei gestori di codeste che diventano responsabili del pagamento dell'imposta, godono del diritto di rivalsa sui soggetti passivi, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta con forme e modi definiti da decreto ministeriale, devono rispettare altri adempimenti dettati dalla legge e dal regolamento comunale del tributo, sono soggetti all'applicazione delle sanzioni amministrativo-tributarie per omessa e infedele denuncia e per omesso, parziale e tardivo versamento dell'imposta previste dalle vigenti disposizioni normative;

Esaminato che il nuovo quadro normativo ha ridisegnato una imposta di soggiorno basata su un impianto precipuamente tributario, il che ha comportato la necessità per il Comune – soggetto attivo dell'entrata di modificare il relativo regolamento per convertire in ottica tributaria gli obblighi dichiarativi e di versamento, a prescindere dalla questione della resa del conto giudiziale di gestione da parte degli esercenti le strutture ricettive, la quale, al momento di redazione della presente deliberazione, vede orientamenti giurisprudenziali oscillanti tra Corte di Cassazione e Corte dei Conti;

Rilevato che per effetto di quanto sopra, sono state deliberate modifiche ed integrazioni al regolamento disciplinante l'imposta di soggiorno, giusta delibera di Consiglio comunale numero 84 del 22 dicembre 2021, la cui efficacia decorre dal 1 febbraio 2022, atteso che la prescritta pubblicazione sul portale telematico Mef del Federalismo Fiscale si è compiuta il 30 dicembre 2021;

Ripercorso che lo scrivente Comune si è dotato da fine marzo 2023 di un apposito portale/gestionale telematico per permettere alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, compresi i gestori di immobili utilizzati per locazioni brevi di cui all'art. 4, Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96, di adempiere in maniera notevolmente più snella, agevole, pratica, celere, semplice ed economica agli adempimenti tributari di dichiarazione e di versamento del tributo, eliminando l'obbligo di presentare la dichiarazione mensile cartacea al Protocollo comunale con allegata la copia cartacea attestante il riversamento in Tesoreria del

tributo riscosso dai clienti e inserendo l'obbligo di eseguire il riversamento del tributo in via telematica con il sistema dei pagamenti denominato PagoPA (art. 5, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

Specificato che l'imposta di soggiorno si applica in via residuale per le ulteriori fattispecie in cui si realizza il pernottamento delle persone fisiche/soggetti passivi qualora si tratti di struttura non trovante classificazione nella normativa regionale in materia di turismo e affini;

Dato atto che il Servizio Tributi ed Attività Produttive ha svolto da metà marzo 2023 una capillare opera di informazione rivolta alle strutture ricettive site sul territorio comunale risultanti agli atti e alle associazioni di categoria per renderle edotte del nuovo strumento telematico per la gestione dell'imposta di soggiorno e del relativo obbligo di utilizzo e che il giorno 27 marzo 2023 si è svolta una riunione in videoconferenza tra il Comune, le strutture ricettive e la società fornitrice del portale, la quale ha illustrato il suo funzionamento, a cominciare dai modi di accreditamento;

Dato atto che la soluzione di ricorrere a un portale telematico per la gestione del tributo è stata considerata ottimale sia dal punto di vista del Comune per cui si semplificano le modalità di controllo sul corretto assolvimento delle obbligazioni tributarie sia dal punto di vista delle strutture ricettive in quanto il portale permette anche il caricamento automatico delle denunce mensili attraverso operazioni di download di files tratti dai programmi informatici comunemente in uso sul mercato che sono ordinariamente adoperati dalle strutture per gestire le prenotazioni dei clienti e altresì consente di trasmettere in tempo reale i dati caricati in esso all'atto del check-in dei clienti all'Autorità di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 109 del Tulp;

Acclarato che quanto esposto negli ultimi quattro capoversi è stato recepito nel diritto positivo mediante intera riformulazione degli artt. 6/7 del regolamento comunale, giusta delibera di Consiglio comunale numero 47 del 14 luglio 2023, la cui efficacia decorre dal 1 ottobre 2023, atteso che la prescritta pubblicazione sul portale telematico Mef del Federalismo Fiscale si è compiuta il 9 agosto 2023;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale intervenire sulle casistiche di esenzione dal pagamento del tributo, contemplate ed elencate all'art. 5, comma 1, prevedendo in aggiunta l'esenzione per soggetti appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare, per soggetti dipendenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile di livello statale e locale nonché per i dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il personale appartenente alla carriera diplomatica che pernottano nelle strutture ricettive esclusivamente per motivi di servizio;

Ritenuto meritorio concedere l'agevolazione tributaria di cui sopra, in considerazione della obbligatorietà del pernottamento del personale ivi citato nelle strutture ricettive imposto dall'Amministrazione Militare o Civile di appartenenza per motivi imperativi ed inderogabili di pubblico servizio, senza che rilevi alcuna volontà e/o margine di scelta soggettivo del singolo lavoratore di pernottare in una struttura ricettiva, cosicché non si è in presenza dell'ordinario paradigma del tributo che vede il soggetto passivo dell'imposta alla stregua di un mero turista;

Rilevato altresì che nel corso dell'anno 2026 il territorio della Valtellina di cui lo scrivente Comune è capoluogo di provincia sarà interessato dalle Olimpiadi Milano/Cortina che inevitabilmente richiederanno una massiccia presenza delle Forze dell'Ordine sul territorio comunale per espletare i servizi di sicurezza richiesti dallo svolgimento di una tal grande manifestazione sportiva, per cui un numero notevole di agenti di Pubblica Sicurezza pernoterà nelle strutture ricettive del territorio non per libera scelta ma su ordine pubblicistico del Comando militare/civile datore di lavoro;

Ravvisato che l'introduzione dell'esenzione di cui trattasi è compatibile con la normativa del tributo e con la prevalente giurisprudenza amministrativa finora formata (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 1614 del 10 gennaio 2019 che evidenzia che tale esenzione come anche le altre che applica il Comune di Sondrio non limitano l'iniziativa economico/imprenditoriale privata e non violano i principi comunitari di concorrenza, non discriminazione e libera circolazione di persone/beni/servizi/capitali, sotto forma soprattutto di penalizzazione per le imprese che operano nel settore della ricettività turistica stabilite nel territorio comunale a vantaggio di chi opera in comuni limitrofi che non hanno istituito l'imposta di soggiorno dato che le scelte compiute nel regolamento non costituiscono ostacolo all'ingresso sul mercato di altri operatori economici né determinano la fuoriuscita di quelli già presenti);

Ripetuto che l'adeguamento si focalizza sull'art. 5 del regolamento, rubricato Esenzioni, che dovrà essere integrato inserendo il punto 7 al comma 1 e aggiungendo un capoverso al comma 2 i quali presentano il seguente tenore letterale:

- Punto 7 del comma 1 dell'art. 5 del regolamento: *I soggetti appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare, i soggetti dipendenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile di livello statale e locale, i soggetti dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e i soggetti appartenenti alla carriera diplomatica che pernottano nelle strutture ricettive esclusivamente per motivi di servizio.*
- Al comma 2 si aggiunge in chiusura il seguente capoverso: *L'esenzione di cui al punto 7 del comma precedente è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa*

ai sensi e per gli effetti di legge, in cui i soggetti interessati dichiarano sotto la propria responsabilità la ricorrenza delle motivazioni di servizio.

Puntualizzato doverosamente che prima di procedere con la modifica regolamentare di cui sopra il Servizio Tributi e Attività Produttive, che gestisce l'imposta di soggiorno, ha svolto un confronto e una interlocuzione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, come richiesto dall'art. 4, comma 3, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e come ben evidenziato da Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 3427/2023 depositata il 3 aprile 2023, paragrafo 3.1, pagine 13/14/15, giusto verbale del 10 ottobre 2024 sottoscritto dalle parti in atti;

Visto l'art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448 del 28 dicembre 2001, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Acclarato che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 degli Enti Locali, di cui all'art. 151, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2024;

Puntualizzato che in tema di produzione di efficacia di delibere regolamentari e tariffarie relative all'imposta di soggiorno opera l'art. 15-*quater*, Decreto Legge 6 novembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 per cui *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale"*;

Evidenziato in definitiva che le tempistiche di approvazione delle delibere regolamentari e tariffarie dell'imposta di soggiorno sono sganciate dalle tempistiche di approvazione del bilancio di previsione finanziario, sussistendo la deroga espressa all'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 da parte dell'art. 4, comma 7, Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96;

Letta a corroborazione di quanto sopra la circolare 2/DF emessa in data 22 novembre 2019 dal Ministero Economia e Finanze, riferimento protocollo numero 41981, in particolare le pagine 14 e 15;

Ritenuta sussistere la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. a), D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti:

- il parere favorevole da parte dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
- il parere favorevole da parte al Responsabile del Settore Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi, ai sensi della sopraccitata disposizione di legge;
- il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori Contabili, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere della competente Commissione consiliare espresso nella seduta del 18/11/2024;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Udito l'intervento dell'Assessore Munarini;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

- presenti: n. 32;
- non partecipanti al voto: n. 0;
- astenuti: n. 0;
- votanti: n. 32;
- voti favorevoli: n. 32;
- voti contrari: n. 0;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di apportare al testo del *Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno*, che si compone di numero 14 articoli, le modifiche descritte all'art. 5 in materia di esenzioni per cui al comma 1 si aggiunge di un paragrafo 7 mentre il comma 2 vede l'aggiunta di un capoverso, i cui tenori letterali sono:
 - Punto 7 del comma 1 dell'art. 5 del regolamento: *I soggetti appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare, i soggetti*

dipendenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile di livello statale e locale, i soggetti dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e i soggetti appartenenti alla carriera diplomatica che pernottano nelle strutture ricettive esclusivamente per motivi di servizio.

- Capoverso che si aggiunge in chiusura al comma 2: *L'esenzione di cui al punto 7 del comma precedente è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di legge, in cui i soggetti interessati dichiarano sotto la propria responsabilità la ricorrenza delle motivazioni di servizio.*

- 3. di procedere alla pubblicazione della presente delibera e del regolamento, come risultante dall'allegato A, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza;

- 4. di dare atto che il regolamento comunale dell'imposta di soggiorno come sopra modificato ed enucleato produrrà effetti e si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della presente delibera consiliare con l'allegato regolamento sul sito internet del Mef relativo al Portale del Federalismo Fiscale, come esplicitato in narrativa con relativi riferimenti normativi;

- 5. di dare mandato al Servizio Tributi e Attività Produttive di porre in essere gli adempimenti discendenti dall'adozione del presente atto deliberativo, a cominciare dalla sua tempestiva pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale del Mef e dalla successiva informativa da rendere all'utenza e alle associazioni di categoria del comparto turistico/ricettivo presenti sul territorio, anche e soprattutto mediante aggiornamento della pertinente sezione del sito web istituzionale e del portale di gestione telematico del tributo, denominato Pegaso Stay Tourist, per l'inserimento al suo interno della nuova casistica di esenzione.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

**Il Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Romualdi**

**Il Segretario comunale
Cesare Pedranzini**